



Il Ministro della cultura

Riparto di quota parte del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno della diffusione delle attività teatrali in streaming

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 89;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della*



Il Ministro della cultura

salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazione dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”*;

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante *“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”*;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 36;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”*;

TENUTO CONTO delle potenzialità della diffusione degli spettacoli con la tecnologia dello streaming attraverso la rete internet e delle esperienze positive realizzate in tal senso, in particolare, nel 2020 e 2021, quando, per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 è stata disposta la sospensione degli spettacoli in presenza del pubblico;

TENUTO CONTO altresì che le misure sanitarie connesse all'epidemia da COVID-19 comportano ancora una limitazione alle capienza delle sale da spettacolo con conseguente minore accessibilità per il pubblico in presenza;

RILEVATA l'opportunità di sostenere l'ammodernamento tecnologico delle sale teatrali, così da favorire l'ampliamento dell'offerta culturale, anche attraverso le modalità dello streaming;

DECRETA

Art. 1

(Riparto di quota parte del fondo di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pari a euro 20 milioni



Il Ministro della cultura

per l'anno 2021, è destinata a sostenere l'ammodernamento tecnologico delle sale teatrali finalizzato all'ampliamento dell'offerta culturale attraverso le modalità dello streaming.

2. Possono accedere al contributo di cui al presente decreto i soggetti che esercitano in modo esclusivo attività di programmazione, con gestione a carattere continuativo di una o più sale teatrali, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere sede legale in Italia;
 - b) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
 - c) avere almeno una sala di proprietà o in gestione con agibilità per lo spettacolo dal vivo con una capienza di almeno di 50 posti;
 - d) aver versato, nel 2019, contributi previdenziali non inferiori a duecento giornate lavorative per ciascuna sala con capienza compresa tra 50 e 299 posti, non inferiori a settecento giornate lavorative per ciascuna sala con capienza compresa tra 300 e 600 posti, non inferiori a mille giornate lavorative per ciascuna sala con capienza superiore ai 600 posti;
 - e) aver ospitato, nel 2019, rappresentazioni di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza o circo) attestate da distinte di incasso e da reversali SIAE intestate al soggetto richiedente per un numero minimo di trenta per ciascuna sala con capienza compresa tra 50 e 299 posti, di sessanta per ciascuna sala con capienza compresa tra 300 e 600 posti e di ottanta per ciascuna sala con capienza superiore ai 600 posti.

Art. 2 (Assegnazione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, nei limiti di spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti beneficiari in proporzione all'importo delle spese di cui al comma 4, sostenute per l'ammodernamento tecnologico delle sale teatrali, attraverso le modalità dello streaming.
2. Il contributo è riconosciuto secondo i seguenti massimali:
 - a) sale con capienza fino a 299 posti: contributo assegnabile sino a euro 200.000,00;
 - b) sale con capienza fino a 600 posti: contributo assegnabile sino a euro 400.000,00;
 - c) sale con capienza superiore a 600 posti: contributo assegnabile sino a euro 800.000,00;
3. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore alla disponibilità effettiva delle risorse di cui all'articolo 1, la Direzione generale Spettacolo provvede al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti ammessi.
4. I contributi sono utilizzati dai beneficiari per l'acquisto e la messa in opera di apparecchiature necessarie alla ripresa e trasmissione degli spettacoli in streaming.



Il Ministro della cultura

A tal fine sono ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2022.

Art. 3

(Presentazione delle domande ed erogazione dei contributi)

1. Entro 10 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Spettacolo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.
2. I soggetti interessati presentano, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla Direzione generale Spettacolo, dichiarando, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, nonché l'importo delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 2.
3. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale Spettacolo entro il 31 dicembre 2021.

Art. 4

(Verifiche e controlli)

1. Entro il 10 giugno 2022, i soggetti che hanno ricevuto i contributi di cui al presente decreto trasmettono alla Direzione generale Spettacolo, secondo le modalità indicate nell'avviso di cui all'articolo 3, comma 1, il rendiconto delle spese effettuate, con l'indicazione delle apparecchiature acquistate e dei lavori eventualmente effettuati, unitamente a copia dei giustificativi di spesa.
2. In caso di non conformità a quanto previsto dal presente decreto, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Spettacolo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.
3. La revoca del contributo è altresì disposta in caso di accertamento di elementi non veritieri nella domanda di contributo. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.
4. Nel caso in cui il contributo erogato risulti, in base al rendiconto, superiore alle spese effettivamente sostenute, il soggetto che ha ricevuto il contributo provvede alla restituzione di quanto erogato per la parte eccedente le spese sostenute e rendicontate.



Il Ministro della cultura

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono trasferite sul pertinente capitolo di bilancio nell'ambito del centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 18 ottobre 2021

IL MINISTRO